



COMUNE DI PETROSINO

PROVINCIA DI TRAPANI

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI LOCALI ED IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE ALLE ASSOCIAZIONI AVENTI SEDE E OPERANTI NEL COMUNE DI PETROSINO

INDICE

<i>Art. 1</i>	<i>FINALITA'</i>
<i>Art. 2</i>	<i>OGGETTO</i>
<i>Art. 3</i>	<i>SETTORI DI ATTIVITA'</i>
<i>Art. 4</i>	<i>SOGGETTI ASSEGNATARI</i>
<i>Art. 5</i>	<i>INDIVIDUAZIONE DEI BENI</i>
<i>Art. 6</i>	<i>MODALITA' DI ASSEGNAZIONE</i>
<i>Art. 7</i>	<i>RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE LOCALI</i>
<i>Art. 8</i>	<i>COMPETENZE E CRITERI DI VALUTAZIONE</i>
<i>Art. 9</i>	<i>PRIORITA' NELLA CONCESSIONE</i>
<i>Art. 10</i>	<i>RISERVA D'USO</i>
<i>Art. 11</i>	<i>PRESCRIZIONI ED ORARI</i>
<i>Art. 12</i>	<i>OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO</i>
<i>Art. 13</i>	<i>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</i>
<i>Art. 14</i>	<i>ULTERIORI DISPOSIZIONI</i>
<i>Art. 16</i>	<i>VIGILANZA</i>
<i>Art. 17</i>	<i>DURATA, RINNOVO E REVOCA</i>
<i>Art. 18</i>	<i>ENTRATA IN VIGORE</i>
<i>Art. 19</i>	<i>NORME FINALI E TRANSITORIE</i>

ART. 1

FINALITA'

1. Le Associazioni svolgono una funzione sociale, culturale, ricreativa, sportiva e solidaristica importante per la società stessa e vitale per l'Ente Locale. Il sostegno alle libere forme associative rappresenta, pertanto, un fondamentale compito dell'Amministrazione Comunale, poiché esse costituiscono un vasto tessuto associativo che vede coinvolti numerosi cittadini. La sempre maggiore richiesta da parte delle associazioni del nostro paese di spazi ove organizzare le proprie attività ha fatto maturare la necessità di regolamentare l'affidamento degli immobili di proprietà comunale.
2. In conformità a quanto stabilito dagli art. 81 e ss. dello Statuto, il Comune di Petrosino si prefigge, di fornire un sostegno alle Associazioni e alle Organizzazioni di volontariato presenti sul territorio, assegnando locali idonei in cui svolgere le proprie finalità istituzionali.

ART. 2

OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina l'affidamento in uso degli immobili comunali siano essi terreni o fabbricati, ad Associazioni e Gruppi Giovanili, senza scopo di lucro, aventi sede ed operanti nel Comune di Petrosino, che perseguono fini di rilevante interesse a livello Comunale, in ottemperanza all'art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, recepita con L. R. 10/91 nonché in applicazione dell'art. 81 del vigente Statuto Comunale.
Gli immobili, compatibilmente alla loro destinazione, sono affidati alle Associazioni per l'organizzazione e lo svolgimento delle
3. Possono essere affidati immobili comunali anche per le singole iniziative occasionali e/o di carattere straordinario, purché esse rivestano notevole interesse per la comunità.
4. Possono costituire inoltre oggetto del presente regolamento singoli locali posti all'interno di immobili di proprietà del Comune.
5. Restano esclusi dalla disciplina del presente regolamento gli impianti sportivi, e gli immobili per i quali esiste specifica disciplina regolamentare.

ART. 3

SETTORI DI ATTIVITA'

1. Possono usufruire dell'affidamento dei beni immobili le Associazioni che operano nei seguenti settori di attività e di impegno:
 - a) tutela del diritto alla salute ed alla sicurezza sociale, promozione delle forme di aiuto e di integrazione per situazioni di emarginazione sociale e tutela dei soggetti diversamente abili o svantaggiati, minori e anziani;
 - b) tutela e valorizzazione dell'ambiente, del paesaggio, di specifiche realtà locali e del patrimonio storico ed artistico;
 - c) promozione di iniziative culturali che valorizzino e impegnino le diverse espressioni dell'associazionismo petrosinese;

- d) promozione della pratica sportiva;
- e) promozione e sviluppo delle iniziative in ambito giovanile;
- f) promozione e sviluppo delle attività agricole, forestali, zootecniche, avicole e della pesca;
- g) sostegno ai compiti di cura e promozione delle politiche familiari e femminili;
- h) promozione e produzione di attività teatrali, artistiche, musicali, folcloristiche, scoutistiche e organizzazione del tempo libero;

ART. 4

SOGGETTI ASSEGNATARI

1. Le Associazioni con sede ed operanti a Petrosino che rientrano nei settori di attività e di impegno di cui all'art. 3, per chiedere l'uso dei locali e delle strutture di proprietà comunale, devono essere iscritte nel Registro delle Associazioni, approvato con delibera di G. M. n. 121 del 05.12.2012.

ART. 5

INDIVIDUAZIONE DEI BENI

1. Possono essere concessi in uso, per le finalità di cui all'art. 1, i beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile del Comune. Per ogni locale dato in concessione l'Ufficio Tecnico determinerà il "canone di locazione virtuale" che indicherà il "valore" del contributo – in termine di assegnazione di sede – concesso alla singola Associazione, nonché apposta planimetria dei locali oggetto di concessione.
2. Gli immobili comunali, oggetto del presente regolamento, sono concessi gratuitamente alle Associazioni e non possono essere concessi in uso a terzi, salvo disposizioni diverse riportate nella convenzione stipulata con la singola associazione.
3. Ogni locale, facente parte di un immobile, potrà essere assegnato anche a più di una associazione, tenendo conto delle reali esigenze e delle necessità che verranno espresse all'atto della richiesta.
4. Le Sale Conferenze del Centro Diurno Polifunzionale (indicati nell'Allegata Planimetria) potranno essere concesse alle Associazioni e Gruppi Giovanili non affidatari dei locali, che ne faranno richiesta, secondo un calendario che verrà concordato in base alle istanze pervenute.
5. Alle Associazioni e Gruppi Giovanili, assegnatarie dei locali destinati a conferenze, verrà richiesta la somma di Euro 100,00, a titolo di cauzione, che verrà restituita al termine del comodato.

ART. 6

MODALITA' DI ASSEGNAZIONE

1. L'assegnazione di locali o immobili ai soggetti di cui all'art. 3, per il perseguimento delle attività istituzionali statutariamente previste, è effettuata nella forma del comodato gratuito, ai sensi degli artt. 1803 e segg. del Codice Civile. Le spese per energia elettrica ed acqua, nella misura strettamente indispensabile per le esigenze delle Associazioni, rimangono a carico dell'Ente. Quest'ultimo si riserva di monitorare i consumi e, in caso di abuso, di addebitare il relativo onere alle Associazioni responsabili, potendo anche procedere alla revoca della concessione.

2. L'affidamento degli immobili comunali è disciplinato da apposita convenzione di durata di 1 (uno) anno ed è rinnovabile. Prima di stipulare la convenzione verrà redatto apposito verbale di consistenza dell'immobile. Analogo verbale sarà redatto alla riconsegna.

ART. 7

RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE DEI LOCALI

1. I soggetti di cui all'art. 3, interessati ad ottenere la concessione delle strutture, dovranno presentare domanda all'Amministrazione Comunale, preferibilmente sulla base di apposita modulistica predisposta dall'Ufficio competente e resa disponibile sul sito Internet del Comune.
2. Nella domanda dovranno essere indicati:
 - a) generalità complete del richiedente;
 - b) Associazione rappresentata;
 - c) il tipo di attività che si intende svolgere nei locali di cui si richiede l'assegnazione;
 - d) il periodo di tempo per il quale si richiede di utilizzare i locali;
 - e) assunzione di responsabilità in relazione all'attività che si intende svolgere.
3. Alla domanda devono essere allegati (se già non presenti agli atti del Comune):
 - a) Le copie dello Statuto e dell'Atto Costitutivo;
 - b) Una relazione illustrativa che contenga:
 - la struttura e la dimensione organizzativa dell'Associazione, con l'indicazione delle persone che rivestono ruoli di responsabilità;
 - l'attività normalmente svolta dall'Associazione, con l'indicazione delle finalità perseguite.

ART. 8

COMPETENZE E CRITERI DI VALUTAZIONE

1. I beni immobili oggetto del presente regolamento sono concessi, ai soggetti indicati all'art.3, che presentino idonea richiesta, previa decisione della Giunta Comunale, in base ad una istruttoria svolta dal Servizio Comunale competente, in relazione ai seguenti fattori:
 - a) riconoscimento della funzione svolta, nel tempo e nel territorio comunale, come rilevante per fini pubblici o per l'interesse collettivo;
 - b) carattere delle finalità prevalenti perseguite dal soggetto con l'attività per l'esercizio della quale viene richiesta l'assegnazione del bene immobile;
 - c) tipo di attività che il soggetto intende svolgere nei locali di cui viene richiesta l'assegnazione;
 - d) struttura e dimensione organizzativa del soggetto richiedente;
 - e) periodo di tempo per il quale viene richiesta la concessione.
2. La competenza sugli adempimenti inerenti le concessioni disciplinate dal presente regolamento, sono attribuite all'Ufficio Tecnico – Servizio Patrimonio.

3. Il responsabile del procedimento cura l'istruttoria finalizzata alla emissione del provvedimento finale.
4. Al termine dell'istruttoria, il responsabile esprime il proprio parere, e trasmette la pratica alla Giunta Comunale, che decide in ordine all'assegnazione del bene in comodato.
5. Spetta quindi al Responsabile del III Settore provvedere alla stipula della convenzione di durata di 1 (uno) anno, rinnovabile.

ART. 9

PRIORITA' NELLA CONCESSIONE

1. Nel caso di più domande di concessione relative agli stessi locali, spetterà alla Giunta Comunale valutare quale dovrà essere accolta, tenendo conto del motivo per il quale l'immobile viene richiesto (scopo associativo del soggetto richiedente ed uso che intende fare della struttura), intendendo privilegiare quella che maggiormente risponde agli interessi della comunità. In particolar modo la Giunta Comunale, dovrà tenere conto dei seguenti elementi, in ordine decrescente:
 - a) delle priorità individuate dalla Giunta medesima negli ambiti dell'intervento sociale, culturale, assistenziale, sportivo, ricreativo e politico
 - b) delle prestazioni che si intendono garantire alla collettività
 - c) della compatibilità dell'immobile comunale disponibile, con le esigenze dichiarate dalle singole associazioni
2. A parità di requisiti, fra le richieste, l'immobile sarà assegnato all'Associazione che presenterà il progetto di maggiore rilevanza socio culturale.

ART. 10

RISERVA D'USO

1. La convenzione deve obbligatoriamente prescrivere che il Comune di Petrosino si riserva la facoltà di disporre dell'uso del locale concesso per i propri scopi istituzionali, avendo riguardo a comunicare l'evenienza con congruo anticipo al legale rappresentante dell'Associazione.
2. Il Comune di Petrosino, può richiedere inoltre al concessionario di permettere la fruizione temporanea dei locali da parte di altri soggetti, che abbiano inoltrato domanda scritta in merito, e che abbiano ottenuto parere favorevole dal Comune.

ART. 11

PRESCRIZIONI ED ORARI

1. Le attività realizzate dalle diverse associazioni assegnatarie, devono essere compatibili con le caratteristiche ambientali e strutturali dello stabile.
2. Per i locali concessi a più di una Associazione o Gruppi Giovanili, si dovrà

stabilire calendario di utilizzo, indicandone l'ora e i giorni in cui utilizzare il proprio spazio, dandone comunicazione all'Ufficio di competenza. Il calendario di utilizzo settimanale verrà esposto presso la bacheca presente nella struttura e aggiornato periodicamente.

3. Per i locali assegnati alle associazioni musicali, viene concesso di suonare fino alle ore 23.30.
4. Ogni Associazione sarà dotata delle chiavi d'ingresso dell'entrata principale e del proprio locale.
5. Ogni Associazione, prima di lasciare i locali, dovrà assicurarsi che non vi siano altre persone presenti e provvedere a chiudere le luci e la porta d'ingresso.
6. E' vietato fumare e cucinare all'interno dei locali della struttura.

Art. 12

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. E' fatto obbligo all'affidatario:

- a) Stipulare contratti di assicurazione secondo le normative vigenti per i propri associati che utilizzano l'immobile comunale;
- b) Stipulare polizze di assicurazione dell'immobile a garanzia di ogni rischio da incendio od altro evento che possa, ex art. 2043 del C.C., arrecare danno a persone o cose;
- c) Effettuare tutte le manutenzioni ordinarie dell'immobile;
- d) Effettuare la custodia e la pulizia dell'immobile;
- e) Ogni Associazione si impegna a mantenere pulito e decoroso lo spazio assegnato. A turno, provvederà, inoltre, alla pulizia dei locali comuni (saloni, bagni e corridoi), sulla base di un calendario che verrà preparato annualmente in accordo con l'Amministrazione Comunale e che sarà esposto presso la bacheca del Centro.
- f) Gli oneri derivanti dalla fornitura di acqua e luce, saranno a carico del Comune.
- g) E' severamente vietato all'Associazione affidataria, apportare qualsiasi modifica all'immobile, senza la preventiva autorizzazione del Comune. Qualsiasi miglioria apportata all'immobile resterà, allo scadere dell'affidamento, di proprietà del Comune, senza che l'Associazione abbia nulla a pretendere perché così espressamente pattuito.

2. Ogni Associazione si impegna a:

- relazionare all'Amministrazione Comunale sullo stato di conservazione della porzione di immobile avuta in uso e a comunicare eventuali esigenze di interventi straordinari utili per la buona conservazione dello stabile;
- comunicare tempestivamente all'Ufficio Tecnico – Lavori Pubblici del Comune, eventuali guasti, danni o altro che preveda un intervento manutentivo;
- gestire lo spazio concesso e promuoverne l'utilizzo per le finalità che persegue;
- a partecipare alla cura e manutenzione dell'area esterna con le modalità che verranno concordate con l'Amministrazione Comunale;
- provvedere eventualmente al pagamento delle utenze, nel caso in cui

L'Amministrazione ne faccia richiesta, in base ai consumi effettuati.

3. L'associazione si obbliga a conservare e custodire i vani concessi in uso con cura e diligenza e di restituirli al termine della concessione nello stato in cui si troveranno dopo eventuale ristrutturazione, salvo il normale deterioramento d'uso.
4. Le Associazioni che decidono di installare presso i locali assegnati un impianto di condizionamento, dovranno provvedervi seguendo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e contattando preventivamente l'Ufficio Tecnico del Comune, al fine di verificare la fattibilità dell'intervento. Ogni Associazione, inoltre, avrà il compito di provvedere all'idonea manutenzione dell'impianto di condizionamento installato.
5. Qualora intervengano eventi eccezionali che possano comportare lo scioglimento dell'Associazione prima del termine convenuto con la convenzione stipulata, l'immobile concesso, tornerà in piena ed esclusiva disponibilità del Comune di Petrosino.

ART. 13

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

1. Per gli interventi di carattere straordinario che si rendessero necessari sugli immobili il Comune, previa richiesta dell'affidatario, provvederà direttamente con fondi propri.
2. Qualunque danneggiamento avvenga alla struttura, agli impianti o a quanto contenuto nello stabile comunale, deve essere immediatamente segnalato al Settore Tecnico – Servizio Lavori Pubblici del Comune.
3. Durante lo svolgimento delle attività delle Associazioni, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di vigilare, a mezzo del proprio personale, sulla corretta applicazione del presente regolamento.
4. Qualora, dopo l'utilizzo dei locali, il personale comunale accerti danni all'immobile, ai mobili e alle attrezzature presenti di proprietà del Comune, ne farà immediata contestazione al concessionario e verrà redatto apposito verbale con l'impegno dell'associazione al risarcimento.
5. Fino quando il danno non sarà rimborsato, il concessionario responsabile, non avrà diritto di ottenere ulteriormente l'uso dei locali.

ART. 14

ULTERIORI DISPOSIZIONI

1. Per i minori l'accesso alle strutture assegnate è subordinato alla presenza di almeno un accompagnatore maggiorenne, responsabile per l'associazione.
2. Il concessionario si assume ogni responsabilità, civile e penale, delle strutture durante l'uso, nei confronti di terzi e nei confronti dell'Amministrazione Comunale.
3. L'Amministrazione è, inoltre, sollevata da responsabilità per furti e danni occorsi a persone e cose, per qualsiasi motivo.
4. E' facoltà dell'Amministrazione negare la concessione, qualora il richiedente non si dimostri idoneo a garantire gli oneri e le responsabilità derivanti dalla concessione medesima.
5. Il Comune, in caso di necessità, può disporre temporaneamente dell'utilizzo dei locali

assegnati, dandone comunicazione all'Associazione interessata con congruo anticipo.

6. Nei limiti delle disponibilità, il Comune può assegnare dei locali per attività temporanee od occasionali anche ad enti, comitati o gruppi spontanei non iscritti all'albo delle associazioni.

ART. 15

SICUREZZA DEI LOCALI

1. Il concessionario ha l'obbligo di ottemperare alle prescrizioni delle leggi e regolamenti con particolare riguardo a quelle in materia di pubblica sicurezza.
2. L'agibilità dei locali resta comunque di competenza dell'Amministrazione Comunale, la quale nella concessione è tenuta ad informare il richiedente delle condizioni e dei limiti di tale agibilità.

ART. 16

VIGILANZA

1. Qualunque danneggiamento avvenga alla struttura, agli impianti o a quanto contenuto nello stabile comunale, deve essere immediatamente segnalato al Settore Tecnico – Servizio Lavori Pubblici del Comune.
2. Durante lo svolgimento delle attività delle Associazioni, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di vigilare, a mezzo del proprio personale, sulla corretta applicazione del presente regolamento.
3. Qualora, dopo l'utilizzo dei locali, il personale comunale accerti danni all'immobile, ai mobili e alle attrezzature presenti di proprietà del Comune, ne farà immediata contestazione al concessionario e verrà redatto apposito verbale con l'impegno dell'associazione al risarcimento.
4. Fino quando il danno non sarà rimborsato, il concessionario responsabile, non avrà diritto di ottenere ulteriormente l'uso dei locali.

ART. 17

DURATA, RINNOVO E REVOCA

1. La durata della convenzione è stabilita da ogni singolo atto nel quale può essere previsto anche il rinnovo qualora ne sussistano i presupposti.
2. L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di verifica e di controllo dello stato d'uso e di conservazione degli spazi assegnati e potrà revocare l'assegnazione nel caso di gravi inadempienze o per un uso difforme dagli scopi previsti dal presente regolamento o dallo statuto di ogni singola associazione assegnataria.
3. L'Amministrazione ha la facoltà di revocare la concessione per i seguenti motivi:
 - il mancato rispetto della convenzione stipulata con ogni singola associazione e del presente regolamento;
 - venir meno dei requisiti per cui è stato concesso l'uso dell'immobile;
 - inosservanza delle disposizioni di legge;
 - uso improprio delle utenze e delle strutture;
 - mancato rispetto delle norme sulla sicurezza e sull'igiene;

- motivi di ordine e sicurezza pubblica;
 - esigenze pubbliche inderogabili.
4. Annualmente il concessionario dovrà presentare al servizio competente, una relazione che consenta all'Amministrazione di verificare se siano stati attuati i programmi prefissati e in ogni caso se continuino a sussistere i requisiti di cui al presente regolamento.
 5. Qualora si verificassero la cessazione dei requisiti indicati nel presente regolamento, ovvero casi reiterati di violazione degli obblighi contrattuali, ovvero, per motivate ragioni di interesse pubblico, il rapporto può essere sciolto prima della sua scadenza.

ART. 18

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento abroga tutte le norme regolamentari vigenti in materia ed entrerà in vigore, dopo l'esecutività della deliberazione approvata dal Consiglio Comunale. Per quanto qui non espressamente previsto, valgono le leggi sull'affidamento di immobili comunali.

ART. 19

NORME FINALI E TRANSITORIE

1. Per tutto quanto non contemplato dal presente regolamento, fanno fede le norme vigenti in materia e a quanto indicato nelle convenzioni stipulate con ogni singola Associazione.
2. Sono fatte salve quelle norme che disciplinano gli immobili comunali, già oggetto di precedenti atti e/o regolamenti specifici.
3. Le Associazioni che attualmente usufruiscono di locali o immobili comunali, dovranno porsi in regola con quanto disciplinato dal presente regolamento. A tal fine, l'ufficio competente provvederà a richiedere la documentazione prevista all'art. 7, per verificare se sussistono i presupposti per la conferma della concessione. In caso contrario si procederà alla revoca dell'assegnazione.
4. Dopo la sua entrata in vigore, copia del presente regolamento verrà inviata alle associazioni, gruppi e comitati del territorio, affinché ne prendano conoscenza.